

STATUTO della associazione denominata "SULLA STRADA" - Onlus, organizzazione non lucrativa di utilità sociale composta unicamente di volontari.

TITOLO I - SEDE E FINALITA' - Art.1. - SEDE L'Associazione ha sede in Attigliano (TR), Viale Risorgimento, 59. L'Associazione può istituire sedi decentrate in Italia e all'estero su deliberazione del Consiglio Direttivo.

Art. 2. - FINALITA' SOCIALI E DURATA L'Associazione ha durata illimitata, ma potrà essere sciolta in qualsiasi momento con deliberazione dell'Assemblea con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) dei soci. L'Associazione non ha scopo di lucro, e persegue finalità di solidarietà sociale e di cooperazione allo sviluppo in Italia e all'estero, fra tutti gli uomini senza distinzione di razza, di fede religiosa o di appartenenza politica. In via prioritaria dette finalità saranno perseguite per la difesa dei diritti dei bambini poveri a rischio di devianza.

A tale scopo, l'Associazione promuove direttamente e con l'aiuto di volontari, nonché per quanto possibile, con l'aiuto di istituzioni ed Enti pubblici e privati, nazionali e internazionali, le iniziative utili per:

Sostenere e realizzare case di accoglienza: per la tutela, anche in forma preventiva, per il sostegno fisico e morale, per la formazione dell'infanzia abbandonata prevalentemente del sud del mondo; Sostenere e realizzare centri scolastici utili per combattere l'analfabetismo, per svolgere corsi di formazione professionale;

Promuovere ed incentivare i cosiddetti sostegni a distanza dei bambini che l'Associazione riuscirà ad assistere tramite l'istruzione, l'aiuto economico e morale, l'assistenza medica, l'accoglienza e qualsiasi forma idonea al recupero e allo sviluppo dei bambini e delle loro famiglie. Tali attività saranno svolte con la realizzazione e gestione di appositi progetti specifici. L'associazione non può svolgere attività diverse da quelle sopraindicate ad eccezione di quelle a essa direttamente connesse o di quelle accessorie per natura di quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. L'Associazione può assumere partecipazioni di altre onlus, federazioni, comitati ed Enti che operino per la realizzazione delle finalità da essere perseguite o comunque che facilitino il raggiungimento delle stesse.

TITOLO II - PATRIMONIO ED ENTRATE DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 4 - PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE Il patrimonio dell'Associazione è costituito dai beni mobili e immobili che pervengono all'associazione a qualsiasi titolo, da elargizioni o contributi da parte di enti pubblici e privati o persone fisiche, dagli avanzi netti di gestione.

Art. 5 - FONDO DI GESTIONE Per la realizzazione delle sue finalità, l'Associazione dispone delle seguenti entrate, che costituiscono il Fondo di Gestione: a) dal fondo di riserva costituito come previsto dal seguente articolo sei; b) delle quote di adesione e delle quote annuali versate dai soci ordinari e da tutti coloro che aderiscono all'associazione; c) da erogazioni liberali raccolte durante le campagne informative; d) dalla raccolta di beni di consumo e di attrezzature di varia natura; e) dei redditi derivanti dal suo patrimonio; f) degli introiti realizzati nello svolgimento della sua attività; g) dai contributi di Enti pubblici e privati nazionali ed internazionali. h) da donazioni e lasciti testamentari; i) da entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali; j) da rimborsi derivanti da convenzioni.

Art. 6 – FONDO DI RISERVA 1 Tutte le attività saranno svolte in modo completamente gratuito e si baseranno sul volontariato; ci si potrà avvalere altresì di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente, anche dei Soci, purchè l'apporto del personale volontario permanga prevalente. Saranno rimborsate solamente le spese ritenute necessarie, motivate e documentate. Per le coperture delle spese verranno

utilizzati i fondi derivanti dalle quote sociali; resta inteso comunque che non potranno essere utilizzati a tale scopo i proventi delle attività svolte dall'Associazione e le donazioni. Anche le Cariche Sociali saranno svolte a titolo gratuito.

Art.7 - VERSAMENTI AL FONDO DI GESTIONE I versamenti al Fondo di Gestione possono essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e sono comunque a fondo perduto. In nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione né in caso di morte, di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione, può pertanto farsi luogo alla ripetizione di quanto versato all'Associazione a titolo di versamento al Fondo di Gestione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Art.8 – QUOTA SOCIALE I Consiglio Direttivo annualmente stabilisce la quota di versamento minimo da effettuarsi all'atto dell'adesione all'Associazione da parte di chi intende aderire ad essa. Tale importo costituirà anche la quota associativa annuale che ogni socio e fondatore è tenuto a versare entro la data di convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio consuntivo e del resoconto finanziario.

TITOLO III - I SOCI

Art.9 - I SOCI Possono essere soci, tutte le persone fisiche che hanno dato vita all'associazione nonché quelle che ne faranno richiesta, secondo le modalità di cui all'art.11 del presente statuto, escluse quelle nel frattempo decadute. I soci partecipano alle assemblee ed hanno diritto di voto su tutti gli argomenti all'ordine del giorno. Alla presente ONLUS è fatto espressamente obbligo di garantire la disciplina uniforme del rapporto associativo senza limiti temporali e con diritto di voto su tutti i soci.

Art.10– DISPOSIZIONI GENERALI Non è ammesso a socio chi non abbia raggiunto la maggiore età. Tutti i soci sono tenuti ad osservare le regole del presente statuto, le delibere assunte in Assemblea generale ed il regolamento interno disposto dal Consiglio direttivo nonché a versare regolarmente le quote associative.

Art.11 - MODALITA' DI ADESIONE L'Associazione è aperta a qualsiasi persona che vorrà parteciparvi senza distinzione di sesso, età, estrazione sociale, credo, cittadinanza e appartenenza politica. Per l'ammissione, il richiedente deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che l'Associazione si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne statuto e regolamenti. Il richiedente dovrà inoltre versare, all'atto del deposito della domanda di adesione, la quota di adesione, che può essere di qualsiasi entità, fatto salvo il versamento minimo come sopra determinato, e che rimane comunque a fondo perduto.

Art. 12 - AMMISSIONE Il Consiglio Direttivo deve provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento (per il computo di detto periodo si applicano le norme circa la sospensione feriale dei termini giudiziari). In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto, si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso, il Consiglio Direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego; il Consiglio Direttivo provvederà altresì a restituire al richiedente non ammesso la quota, se già versata al momento della presentazione della domanda. L'ammissione a socio ordinario è di competenza del Consiglio Direttivo ed avviene con voto favorevole di due terzi dei presenti. La domanda di ammissione deve essere accompagnata da una presentazione scritta da almeno tre soci ordinari in carica.

Art. 13 - RECESSO - Chiunque aderisca all'Associazione può in qualsiasi momento notificare la sua volontà di recedere dal novero dei partecipi all'Associazione stessa; tale recesso ha efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceva la notifica della volontà di recesso.

Art. 14 - ESCLUSIONE In presenza di gravi motivi morali, o di comportamenti contrari alle finalità dell'Associazione, o che rappresentino comunque un ostacolo al migliore svolgimento delle attività tutte dell'Associazione, qualsiasi socio può essere escluso dall'Associazione stessa, con deliberazione dell'Assemblea appositamente convocata in seduta straordinaria. L'esclusione ha effetto dal trentesimo giorno successivo alla notifica del provvedimento di esclusione, il quale deve contenere le motivazioni per le quali l'esclusione è stata deliberata. Parimenti il socio o il fondatore che non versi la quota annuale per due anni di seguito è considerato automaticamente escluso dall'Associazione.

TITOLO IV - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 15 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE Sono organi dell'Associazione: a) l'Assemblea dei soci ordinari; b) il Consiglio Direttivo c) il Presidente d) il Vice Presidente e) il Segretario f) il Tesoriere g) il Collegio dei Revisori dei conti

Art. 16 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI L'Assemblea è composta da tutti i soci dell'Associazione e si riunisce almeno due volte all'anno in seduta ordinaria per l'approvazione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario (entro il 30 aprile) e del bilancio preventivo (entro il 30 ottobre). L'Assemblea inoltre: a) provvede alla nomina del Consiglio Direttivo e del Collegio dei Revisori dei conti; b) delibera sulla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno decorso; c) delibera sulle modifiche al presente statuto, in seduta straordinaria e con maggioranza qualificata dei due terzi dei presenti; d) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione; e) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, a norma di legge e dei successivi articoli.

Art. 17 - CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è convocata a messo raccomandata postale, per iscritto dal Presidente almeno dieci giorni prima del suo svolgimento, con l'indicazione degli argomenti all'ordine del giorno, dell'ora e del luogo della prima e della seconda convocazione. L'Assemblea può esser convocata anche su richiesta della metà più uno dei membri del Consiglio Direttivo, o da un terzo dei soci.

Art. 18 - MODALITA' DI FUNZIONAMENTO DELL'ASSEMBLEA L'Assemblea è regolarmente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà più uno dei soci, o in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo quando è previsto diversamente dallo statuto. L'Assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente; il Segretario dovrà redigere il verbale con le deliberazioni adottate. Le decisioni sono prese a maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto al voto.

Art. 19 - IL CONSIGLIO DIRETTIVO L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da un minimo di cinque a un massimo di sette membri. Durante la prima riunione dopo la sua nomina, da effettuarsi entro trenta giorni dalla stessa, il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario e il Tesoriere. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Dalla nomina a consigliere non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate sostenute per ragioni dell'ufficio ricoperto. Allo scadere del triennio il Consiglio Direttivo

dimissionario continuerà a curare l'ordinaria amministrazione fino all'elezione del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà svolgersi entro sei mesi dalla scadenza del mandato.

Art. 20 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO Il Consiglio Direttivo si riunirà ordinariamente ogni due mesi e ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Per la convocazione il Presidente potrà adottare qualsiasi mezzo di comunicazione e dovrà avvisare i Consiglieri almeno cinque giorni prima della riunione, salvo casi di gravità e urgenza. Nella riunione del Consiglio Direttivo le delibere saranno adottate a maggioranza semplice dei presenti e, in caso di parità, è determinante il voto di chi presiede. I verbali delle riunioni saranno trascritti dal Segretario in un apposito registro. Spetta al Consiglio Direttivo: a) deliberare sulle attività per l'attuazione dei fini statutari; b) determinare in merito all'ammissione dei soci; c) redigere il bilancio consuntivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e il bilancio preventivo da presentare all'approvazione dell'Assemblea, nei termini previsti dallo statuto; d) deliberare l'istituzione di nuove sedi decentrate dell'Associazione e coordinarne le attività.

Art. 21 - DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE Si può decadere dalla carica di Consigliere per le seguenti ragioni: a) presentando dimissioni scritte al Consiglio Direttivo; le dimissioni avranno efficacia dall'inizio del secondo mese successivo a quello nel quale il Consiglio Direttivo riceve la notifica delle dimissioni e le accetti. b) Per gravi azioni contrarie alle finalità dell'Associazione ed alle norme del presente statuto; in tale caso la decisione di decadenza spetta ad un'Assemblea appositamente convocata. c) assenza, senza giustificato motivo, a tre riunioni ordinarie consecutive. In caso di decadenza, il consigliere sarà sostituito con il primo dei non eletti.

Art. 22 - IL PRESIDENTE Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. Al Presidente spetta la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Ad egli compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo, al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione; in casi di necessità e urgenza, il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'associazione, verifica l'osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità. Il Presidente cura la predisposizione del bilancio preventivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e del bilancio consuntivo da sottoporre per l'approvazione al Consiglio Direttivo e poi all'Assemblea, corredandoli di idonee relazioni. E' facoltà del Presidente attribuire funzioni di rappresentanza, dietro apposita delega, ad un consigliere o ad altre persone aderenti o non all'Associazione.

Art. 23 - DECADENZA DALLA CARICA DI PRESIDENTE Per la decadenza dalla carica di Presidente vale quanto riportato dal presente statuto per i Consiglieri. Nel caso di decadenza del Presidente, ne assumerà tutte le funzioni il Vice Presidente che svolgerà la carica fino al termine del mandato o fino alla nomina del nuovo Presidente.

Art. 24 - IL VICE PRESIDENTE Contestualmente all'elezione del Presidente, il Consiglio Direttivo nomina, al suo interno, il Vice Presidente, con il compito di affiancare il Presidente e di sostituirlo in ogni sua attribuzione e potere ogniqualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni. La durata del mandato è di tre anni. Per la decadenza dalla carica di Vice presidente vale quanto riportato nel presente statuto per i Consiglieri.

Art. 25 - IL SEGRETARIO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO Il Segretario, eletto dai Consiglieri all'interno del Consiglio Direttivo, svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio e coadiuva con il Presidente nell'esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento delle attività dell'Associazione. Il Segretario cura la tenuta del libro dei verbali delle Assemblee, del Consiglio Direttivo. Il Segretario dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 26 - LIBRI DELL'ASSOCIAZIONE Oltre alla tenuta dei libri prescritti dalla legge, l'Associazione tiene i libri verbali delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei conti.

Art. 27 - IL TESORIERE - Il Tesoriere, eletto dal Consiglio Direttivo al suo interno, cura la gestione della cassa dell'Associazione e ne tiene contabilità, effettua le relative verifiche, controlla la tenuta dei libri contabili, predispone, dal punto di vista contabile, il bilancio consuntivo, con l'allegato rendiconto finanziario, e il bilancio preventivo, accompagnandoli da idonea relazione contabile. Il Tesoriere dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 28 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI Il Collegio dei Revisori dei conti si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, che potranno subentrare in caso di cessazione di un membro effettivo, e sono eletti dall'Assemblea. L'incarico di Revisore è incompatibile con la carica di Consigliere. Per la durata in carica e la rieleggibilità valgono le norme dettate nel presente statuto per i membri del Consiglio Direttivo. I Revisori curano la tenuta del libro delle adunanze dei Revisori, partecipano di diritto alle adunanze dell'Assemblea, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo, con facoltà di parola ma senza diritto di voto. Verificano la regolare tenuta della contabilità dell'Associazione e dei relativi libri, danno il parere sui bilanci.

Art. 29 - BILANCIO CONSUNTIVO, RENDICONTO FINANZIARIO E BILANCIO PREVENTIVO Gli esercizi dell'Associazione si chiudono il 31 dicembre di ogni anno. Entro il 31 marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo e del rendiconto finanziario dell'esercizio precedente da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. Entro il 30 settembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura.

Art. 30 - AVANZI DI GESTIONE All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) che per legge, statuto o regolamento facciano parte delle medesima e unitaria struttura. E' altresì vietato di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione al di fuori delle attività istituzionali o di quelle direttamente connesse.

Art. 31 - SCIOGLIMENTO In caso di suo scioglimento, per qualunque causa, l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) o a fini di pubblica utilità.

Art. 32 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA Qualunque controversia sorgesse in dipendenza della esecuzioni o interpretazione del presente statuto e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando

luogo ad arbitrato irrituale. L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti e il suo giudizio sarà inappellabile e in caso di dissenso dal Presidente del Tribunale di Terni.

Art. 33 - LEGGE APPLICABILE Per disciplinare ciò che non sia espressamente previsto nel presente statuto, si deve far riferimento alle norme del Codice civile e le leggi particolari vigenti in materia all'atto dell'applicazione. Si intendono in particolare richiamare tutte le disposizioni di cui al D.Lgs. 4.12.1997 n°460 in ordine al rispetto di tutti i requisiti richiesti per il riconoscimento e la qualificazione di ONLUS dell'Associazione, in subordine, alle norme contenute nel libro V del Codice civile. Art.34 – ONLUS L'associazione si impegna ad utilizzare la locuzione: "organizzazione non lucrativa di utilità sociale" o l'acronimo "ONLUS" in tutte le forme di comunicazione rivolte al pubblico.